

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "CIRCOLO ARCI COLTANO"

TITOLO I. COSTITUZIONE E FINALITA'

Art. 1

Costituzione

1. E' costituita una associazione non riconosciuta e senza fine di lucro, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, con sede in Pisa, Via Palazzi località Coltano, denominata "Circolo ARCI Coltano", di seguito detta associazione.
2. Il presente statuto risponde a esigenze di aggiornamento legislativo (ex Legge 7 dicembre 2000, n° 383 e Legge regionale 9 dicembre 2002, n° 42) e sostituisce il precedente registrato a Pisa il 4 gennaio 1999 al n. 5 serie E preservandone motivazioni e finalità.
4. Il consiglio direttivo può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati e può trasferire la sede nell'ambito della stessa città o di altre città.
5. I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici.

Art. 2

Finalità e durata

1. L'associazione è un centro permanente di vita associativa, autonomo, pluralista, democratico e progressista, basato su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali e ai criteri di trasparenza amministrativa. Essa è formata da donne e uomini che, tramite l'opera volontaria e la partecipazione disinteressata, assumono impegno di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati e di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli aderenti. Aderisce alla "Associazione ARCI", nuova denominazione dell'ARCI Nuova Associazione" già riconosciuta dal Ministero dell'Interno con il D.M. 02.08.1967 n. 1017022/12000A, associazione di promozione sociale di cui condivide le finalità statutarie e contribuisce alla realizzazione del programma della stessa. In particolare l'associazione ha come finalità il raggiungimento di obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale e l'affermazione dei valori della solidarietà sociale.
2. Sono scopi dell'associazione:
 - a) contribuire allo sviluppo culturale e civile dei lavoratori e dei cittadini ed alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani e fra i popoli, alla pratica ed alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;
 - b) favorire l'estensione di attività culturali, sportive, ricreative e di forme consortili tra circoli e altre organizzazioni democratiche presenti sul territorio;
 - c) avanzare proposte agli Enti Pubblici partecipando attivamente a tutte le forme decentrate di gestione del potere locale;
 - d) organizzare, direttamente o tramite soggetti terzi, iniziative, servizi, attività culturali, sportive, turistiche e ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago e di riposo dei soci e dei cittadini.
3. Per il raggiungimento dei suoi scopi l'associazione può tra l'altro:

- a) gestire e/o partecipare a mostre, dibattiti, convegni, concorsi letterari e fotografici;
 - b) promuovere e gestire attività editoriali;
 - c) organizzare cicli di film, concerti, iniziative musicali e teatrali;
 - d) stipulare convenzioni con gli Enti Pubblici;
 - e) partecipare a consorzi di gestione di iniziative o strutture a carattere culturale;
 - f) promuovere iniziative di turismo sociale e culturale in Italia ed all'estero;
 - g) promuovere iniziative atte alla salvaguardia dell'ambiente;
 - h) dotare la propria sede sociale di servizio di somministrazione ai soci di bevande superalcoliche, alcoliche, analcoliche, alimenti e generi di conforto confezionati o da preparare;
 - i) organizzare tombole e sottoscrizioni sociali;
 - l) organizzare occasionali raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
 - m) organizzare corsi di attività fisico motorie e sportive;
 - n) gestire impianti sportivi;
 - o) attivare corsi di formazione professionale;
 - p) erogare premi e borse di studio;
 - q) realizzare, utilizzando le normative fiscali vigenti tempo per tempo, attività commerciali non prevalenti, quali gestire all'interno della sede sociale e per i soli soci il servizio di ristorazione con la preparazione e la somministrazione di pasti e bevande, ottenere licenza temporanea di pubblico esercizio per l'organizzazione di feste - sagre - manifestazioni musicali e danzanti con servizi di ristorazione e bar, ricercare sponsorizzazioni e pubblicità;
 - c) compiere operazioni bancarie, finanziarie, nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
 - d) acquistare e assumere il possesso di beni mobili e immobili, impianti, attrezzature e materiali utili o necessari per l'espletamento delle proprie attività e provvedere alla loro amministrazione e gestione;
 - e) costituire società, acquistare o cedere partecipazioni o interessenze in società o enti anche di natura commerciale.
4. L'associazione ha carattere sociale, e non ha fini di lucro.
5. La durata dell'associazione è illimitata.
6. L'organizzazione ed il funzionamento dell'associazione possono essere disciplinati da un regolamento interno, predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'assemblea dei soci. Eventuali future modifiche al "regolamento interno" potranno essere predisposte dal Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, ed approvate dall'assemblea dei soci.

TITOLO II. SOCI

Art. 3

Soci

1. Il numero dei soci è illimitato e vi possono aderire cittadini di ogni sesso, razza, nazionalità e convinzione religiosa. Per aderire all'associazione, l'aspirante socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo.
2. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'associazione e di attenersi all'eventuale

"regolamento interno", se istituito, ed alle deliberazioni degli organi sociali.

3. Le domande di adesione presentate dai minorenni sono sottoscritte da almeno un genitore che esercita la potestà.

4. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve esprimersi entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione. Contro il diniego di ammissione può essere presentato ricorso entro trenta giorni al collegio arbitrale cui all'articolo 12. Al socio la cui domanda di adesione sia accettata e previo pagamento della quota sociale, sarà consegnata la tessera A.R.C.I. ed il nominativo verrà annotato nel Libro dei Soci.

5. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, salvo le cause di cessazione del rapporto di cui al successivo punto 6.

6. Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:

- dimissioni volontarie;
- non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
- morte;
- indegnità deliberata dal consiglio direttivo. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva.

Art. 4

Diritti e obblighi dei soci

1. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato, a frequentare i locali sociali, a partecipare a tutte le attività e manifestazioni indette dall'associazione e a recedere dall'appartenenza all'associazione.

2. I familiari dei soci, fino al terzo grado di parentela, hanno diritto, sotto la diretta responsabilità del socio loro familiare, di frequentare i locali sociali ed a partecipare a tutte le attività e manifestazioni indette dall'associazione.

3. Gli associati di minore età possono farsi rappresentare dai genitori quali esercenti la patria potestà. In questo caso due o più fratelli/sorelle minorenni possono farsi rappresentare da uno dei genitori (padre o madre); la stessa persona può rappresentare, oltre ai minori, un socio maggiorenne.

4. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, dell'eventuale regolamento interno adottato, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato. In caso di comportamento difforme o lesivo dell'interesse dell'associazione, il socio può essere assoggettato ad azione disciplinare quale il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione con delibera motivata del Consiglio Direttivo, a secondo della gravità dell'infrazione commessa. Contro la delibera di sospensione e di espulsione è possibile ricorrere al collegio arbitrale entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento adottato.

4. E' esclusa ogni limitazione al rapporto associativo in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 5

Lavoro dipendente dei soci
1. I soci quando lavorano per l'associazione possono stabilire con essa un normale rapporto di lavoro.

TITOLO III. ORGANI

Art. 6

Organi

1. Sono organi dell'associazione:
- l'assemblea;
 - il consiglio direttivo;
 - il presidente;
 - il collegio dei revisori dei conti (se nominato).

Art. 7

Assemblea

1. L'assemblea è costituita da tutti i soci.
2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno quindici giorni prima della data fissata, con comunicazione affissa presso la sede sociale.
4. La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
5. In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione, trascorso almeno un giorno dalla prima, l'assemblea si costituisce sia ordinaria che straordinaria e regolarmente costituita qualora sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 21 e 22.
6. Ciascun socio non può essere portatore di più di due deleghe.
7. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti o rappresentati, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 21 e 22.
8. L'assemblea ha i seguenti compiti:
- eleggere i membri del consiglio direttivo;
 - eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti;
 - approvare il programma di attività proposto dal consiglio direttivo;
 - approvare il bilancio preventivo;
 - approvare il bilancio consuntivo;
9. Spetta all'assemblea straordinaria deliberare sulle proposte di modifica al presente statuto e sullo scioglimento dell'associazione.
10. Le deliberazioni dell'assemblea vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal presidente e dal segretario della seduta.

11. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di assenza o temporaneo impedimento, dal membro più anziano di carica del consiglio.

Art. 8

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri eletti tra i soci ogni tre esercizi: la cessazione dei Consiglieri per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. I Consiglieri sono rieleggibili; vengono eletti dall'assemblea per la prima volta nell'atto costitutivo e non sono tenuti a prestare cauzione. Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno o più componenti decadono dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione con altri soci, che rimangono in carica fino alla successiva assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, deve essere immediatamente indetta dai Consiglieri restanti una assemblea sociale che nominerà il nuovo Consiglio Direttivo. Esso può cooptare altri tre membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.
3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno dieci giorni prima della data fissata, con avviso affisso presso la sede sociale. In casi eccezionali la convocazione può essere fatta a mezzo telegramma, fax, posta elettronica, da inviarsi almeno tre giorni prima della data fissata.
4. La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno la metà dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro dodici giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.
5. L'adunanza è ugualmente valida, anche se non formalmente convocata, quando sono presenti tutti i membri del Consiglio e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.
6. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti.
7. Il consiglio direttivo ha i seguenti compiti:
 - attendere alla gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione con i più ampi poteri con eccezione di
 - a. gli atti di disposizione (compravendita, permuta, concessione di ipoteca a garanzia di finanziamenti, alienazione a titolo gratuito, ecc.) aventi ad oggetto immobili o diritti reali immobiliari
 - b. operazioni bancarie di qualunque tipo che impegnino l'associazione stessa per importi superiori ad euro 25.500,00 (cinquantamila virgola zero zero)
 - per i quali necessiterà autorizzazione preventiva dell'assemblea ordinaria dei soci;
 - eleggere il presidente e, se deliberato, il vice presidente;
 - assumere il personale;

- nominare il segretario;
- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuale;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'associazione.

8. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono valide, quando ottengono l'approvazione della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente dell'associazione.

9. Le decisioni del Consiglio Direttivo vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal presidente dell'associazione e dal segretario della seduta.

10. Il Consiglio Direttivo provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statutari secondo le direttive indicate dall'assemblea dell'associazione.

Art. 9

Presidente

1. Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.

2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 13 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 7, comma 3 e comma 4 e articolo 8, comma 2 e comma 3.

3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo.

4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente, se nominato, o dal componente del consiglio direttivo più anziano di età.

Art. 10

Segretario

1. Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
 - provvede al disbrigo della corrispondenza;
 - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;

- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, anche attraverso soggetti terzi allo scopo delegati;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del consiglio direttivo;

Art. 11

Collegio dei revisori dei conti

1. Se previsto per legge o richiesto dall'assemblea dell'associazione, la stessa elegge il collegio dei revisori dei conti. Esso è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti; elegge nel suo seno il presidente.
2. Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
3. Esso agisce di propria iniziativa, per richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata.
4. Il collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.

Art. 12

Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione o l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci o tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro sessanta giorni dalla nomina.
2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d'Appello di Pisa il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Art. 13

Durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre esercizi e possono essere riconfermate; si intendono scadenti alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 14

Gratuità delle cariche sociali

1. Le cariche direttive sono tutte rigorosamente gratuite.

TITOLO IV. AMMINISTRAZIONE

Art. 15

Contabilità

1. Libri obbligatori sono: il libro giornale, il libro degli inventari, il libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, il libro delle assemblee, il libro dei soci, il libro del collegio dei revisori dei conti.

Art. 16

Bilancio

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre, entro il mese di aprile, all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.
4. Eventuali avanzi di gestione sono reinvestiti nell'anno successivo nelle attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 17

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'associazione è indivisibile ed è costituito da:
 - a) fondo comune che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote di valore indeterminato. Ogni quota viene deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo, e ne può essere deciso il versamento in rate, anche mensili;
 - b) contributi versati una tantum dai soci sostenitori e destinati ad incrementare il fondo sociale;
 - c) somme accantonate per qualunque scopo sino a quando non siano erogate;
 - d) fondi di riserva;
 - e) ogni altro bene immobile e mobile acquisiti dall'associazione e risultanti dal libro degli inventari.

Art. 18

Risorse economiche

1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - quote associative e contributi dei soci;
 - contributi dei privati;
 - contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
 - contributi della Comunità Europea e di altri organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - introiti derivanti da convenzioni;
 - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
 - proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale od agricole, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale, sempre prodotta nel chiaro perseguimento del fine umanitario dell'associazione, quali ad esempio fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore.

2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 19

Quota sociale

1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dal Consiglio Direttivo. Essa è annuale; non è ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

2. Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

3. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali, o che non risultano iscritti nel libro dei soci da almeno trenta giorni, non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

4. I soci che siano receduti o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa. Il socio che cessa di far parte dell'Associazione risponde verso questa per il pagamento delle eventuali obbligazioni assunte personalmente prima della cessazione.

Art. 20

Rimborsi di spesa

1. Il rimborso delle spese sostenute dai volontari nell'esercizio delle attività per conto dell'associazione è assicurato mediante quote stabilite dal Consiglio Direttivo, in relazione al variare del costo della vita e in rapporto alle sovvenzioni che potranno essere versate a titolo di convenzione con il committente.

TITOLO V. MODIFICHE STATUTARIE

Art. 21

Modifiche allo statuto *

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno un quinto dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea, costituita con la presenza sia in prima che in seconda convocazione di un terzo dei soci aventi diritto al voto, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

TITOLO VI. NORME FINALI

Art. 22

Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione potrà essere deliberato da una assemblea per la cui regolare costituzione è richiesta, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e richiederà il voto favorevole di almeno tre quarti dei votanti.

2. In caso di scioglimento, quale ne è la causa, l'assemblea, deliberando e votando conformemente all'articolo 7, comma 12, nomina un liquidatore scelto tra i soci oppure tra persone estranee all'associazione.

3. Tale liquidatore, cui potrà essere affiancata qualsiasi altra persona di competenza notoria, associata o no, avrà tutti i poteri per realizzare l'attivo e regolare il passivo dell'associazione.

Art. 23

Devoluzione dell'attivo

1. L'attivo netto sussistente sarà devoluto dall'assemblea, deliberando e votando conformemente all'articolo 7, ad uno o più enti che perseguono uno scopo e sono animati da uno spirito analogo a quello dell'associazione disciolta o a fini di pubblica utilità, in conformità a quanto previsto dall'articolo 148 comma 8 lettera b) del D.P.R. 917/86.

Art. 24

Divieto di ripartizione dell'attivo tra i soci

1. In nessun caso, in nessuna misura, sotto nessuna forma, tale attivo potrà essere ripartito tra i soci dell'associazione disciolta.

Art. 25

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.